SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1992

Presidenza del Presidente GOLFARI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992» **(625)**

Voti regionali n. 14, n. 17 e n. 30

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge con modificazioni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 5 e *passim*
ANDREINI *(PDS)* ..... 4, 5, 6 e *passim*
CONTI *(DC)* 12
CUTRERA *(PSI)* ..... *Pag.* 6, 15, 17 e *passim*
D'AMELIO *(DC)* 6
FACCHIANO, *ministro per il coordinamento della protezione civile* ..... 4, 11, 12 e *passim*
GIOLLO *(Rifond. Com.)* 18
MONTRESORI *(DC)* ..... 5, 12, 13 e *passim*
PARISI Vittorio *(Rifond. Com.)* 5, 6, 15
PAVAN *(DC)* 14
PROCACCI *(Verdi-La Rete)* ..... 4, 6, 11 e *passim*
SAPORITO *(DC)* 13, 18
SCIVOLETTO *(PDS)* 14
SPECCHIA *(MSI-DN)* ..... 4, 5, 6 e *passim*
TABLADINI *(Lega Nord)* 5, 6, 18

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992» (625)

Voti regionali n. 14, n. 17 e n. 30

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 625 e dei voti regionali n. 14 e n. 17. Nella seduta odierna si aggiunge il voto regionale n. 30.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge sospeso nella seduta del 19 novembre scorso.

Ricordo alla Commissione che oltre all'articolo 3 erano stati accantonati l'articolo 4 e gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4. Deve inoltre essere sottoposto a votazione l'articolo 8.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 3 di cui do di nuovo lettura:

«Art. 3.

1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1993. Per assicurare la continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui agli articoli 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1993. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota».

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati anche sotto il controllo tecnico e amministrativo dell'Autorità di bacino.

3. A partire dalla erogazione del finanziamento di cui al comma 1, ogni spesa viene autorizzata con il parere di un tecnico, con funzioni di autorità di controllo, nominato dal Consiglio regionale della Toscana tra tecnici di provata competenza che non abbiano in precedenza collaborato a qualsiasi titolo ad opere eseguite dalle ditte impegnate negli interventi di cui al presente articolo.

4. Le disponibilità previste per l'anno 1991 relative alle somme necessarie per il funzionamento della consulta tecnica di cui all'articolo 3, commi 7 e seguenti, per le attività di educazione ed informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le attività di cui agli articoli 18, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e non impegnate alla chiusura del predetto esercizio finanziario possono esserlo nell'esercizio finanziario 1992».

A questo articolo erano stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994. Per assicurare la continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui agli articoli 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1993 e di lire 23 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede quanto a lire 27 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per l'anno stesso dalla Tabella D della legge finanziaria 1994 e quanto a lire 48 miliardi per l'anno 1994 mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

3.11 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

3.12 IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

3.10 ANDREINI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «L'incarico di esperto di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non può essere conferito ad appartenenti ai ruoli del Ministero dell'ambiente, ferma restando per gli altri dipendenti pubblici la preventiva autorizzazione ove richiesta dagli ordinamenti delle amministrazioni di provenienza».

3.4 MONTRESORI, FAVILLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, della legge 2 maggio 1990, n. 102, e della legge 7 agosto 1990, n. 253, di provenienza degli anni 1991 e 1992 e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno finanziario 1993».

3.8 CUTRERA

Invito il Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 3. Ricordo altresì che ho ritenuto opportuno presentare l'emendamento 3.12 allo scopo di sopprimere il comma 3 dell'articolo 3 che prevede che, a partire dalla erogazione del finanziamento destinato al completamento della diga del Bilancino, ogni spesa debba essere autorizzata sentito il parere di un tecnico avente funzioni di autorità di controllo, nominato dal Consiglio regionale della Toscana fra tecnici di provata competenza, che non abbiano mai prestato collaborazioni di qualsiasi natura per l'esecuzione di opere da parte delle ditte impegnate negli interventi previsti nello stesso articolo 3.

Le ragioni di tale proposta sono intuitive. Innanzi tutto mi sembra impropria l'istituzione di una autorità di controllo da parte del Consiglio regionale della Toscana. In secondo luogo ritengo che, con i tempi che corrono, sarebbe opportuno evitare la scelta di un tecnico limitatamente a persone che non abbiano collaborato, a qualsiasi titolo, alle opere eseguite dalle ditte impegnate negli interventi.

Poichè tale aspetto non va ad intaccare il finanziamento per la diga del Bilancino confermato con l'emendamento 3.11 del Governo, ho ritenuto opportuno presentare questo emendamento.

FACCHIANO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, colleghi, il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 3.8 e si rimette alla Commissione per gli emendamenti 3.12, 3.10 e 3.4.

In merito all'emendamento 3.12, ricordo che l'VIII Commissione della Camera dei deputati ha proposto la disposizione contenuta nel comma 3 a seguito della audizione – della quale si è parlato più volte in questa sede – dei rappresentanti della regione Toscana.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11.

ANDREINI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del PDS a questo emendamento.

SPECCHIA. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario a questo emendamento, in quanto ritengo che tutti gli articoli riguardanti la diga del Bilancino dovrebbero essere stralciati ed esaminati a parte.

PROCACCI. Signor Presidente, mi associo al collega Specchia in quanto lo stralcio mi sembrava una misura equa ed opportuna.

PARISI Vittorio. Signor Presidente, analogamente ai senatori Specchia e Procacci, dichiaro il voto contrario a questo emendamento.

TABLADINI. Signor Presidente, mi associo a quanto affermato dal senatore Specchia e dichiaro quindi il mio voto contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 3.11, sul quale il facente funzioni di relatore aveva espresso parere favorevole.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal relatore, identico all'emendamento 3.10, presentato dal senatore Andreini.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

ANDREINI. Questo emendamento ha carattere pleonastico. Dichiaro pertanto l'astensione del Gruppo del PDS.

SPECCHIA. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole.

MONTRESORI. Signor Presidente, anch'io dichiaro il voto favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 3.4.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

MONTRESORI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento.

ANDREINI. Signor Presidente, anch'io dichiaro il voto favorevole del Gruppo del PDS.

SPECCHIA. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole all'emendamento 3.8.

PARISI Vittorio. Anche io dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 3.8.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

PARISI Vittorio. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario all'articolo 3, in quanto ritengo che la questione della diga del Bilancino dovrebbe essere stralciata e resa oggetto di un disegno di legge a sè stante. Vi è poi la relazione della regione Toscana che meriterebbe di essere approfondita.

Ancorchè vi siano nel disegno di legge in esame alcuni aspetti valutabili positivamente, per le ragioni ora esposte non posso che esprimere forte contrarietà all'articolo 3.

SPECCHIA. Signor Presidente, esprimo il voto contrario a questo articolo per gli stessi motivi esposti dal senatore Parisi, ovvero avrei preferito che la parte concernente la diga del Bilancino fosse stata oggetto di uno stralcio. Condivido comunque l'opportunità di una prossima discussione su tale problema in Commissione, nel corso della quale anche il Governo dovrà esprimere la propria posizione.

PROCACCI. Signor Presidente, anch'io dichiaro il voto contrario all'articolo 3.

CUTRERA. Signor Presidente, esprimo il mio voto favorevole a questo articolo, condividendo tuttavia il suggerimento circa la necessità di un approfondimento della vicenda della diga del Bilancino. Auspicherei altresì che il Presidente accompagnasse l'approvazione di questo articolo con una iniziativa tendente a riportare all'attenzione della Commissione i princìpi di valutazione della gestione del Bilancino nella sua globalità; elemento di fondamentale importanza, tenendo anche conto del parere espresso dalla regione Toscana che, purtroppo, confesso di non aver letto.

D'AMELIO. Mi permetto di suggerire una formula più celere, ovvero che si proceda alla consultazione prima di tutto del segretario dell'Autorità di bacino dell'Arno che vigila anche sullo svolgimento dei lavori della diga del Bilancino.

ANDREINI. Avremmo preferito stralciare la parte riguardante la diga del Bilancino perchè non rientrante nelle calamità oggetto del disegno di legge in esame.

Pur sottolineando le perplessità manifestate in sede di discussione generale, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del PDS all'articolo 3.

TABLADINI. Signor Presidente, noi siamo contrari all'articolo 3 non solo perchè nell'edificazione della diga del Bilancino si è verificato uno spreco di denaro pubblico, ma anche perchè a detta dei tecnici, del cui giudizio ci fidiamo, nella migliore delle ipotesi, la funzione di compensazione del flusso idrico che potrà svolgere tale bacino è in ragione sì e no del 20 per cento rispetto ad eventuali piene che dovessero verificarsi.

Noi siamo del parere quindi che, dal momento che su tale materia si addensano ombre pesanti che riguardano anche l'aspetto penale, visto che sull'intera vicenda sta indagando la magistratura, essa debba essere

stralciata. Giustamente infatti la gente si aspetta aiuti per far fronte alle eccezionali avversità atmosferiche che si sono abbattute ultimamente su vaste zone del nostro paese e su questo anche noi siamo d'accordo, ma – ripeto – l'articolo 3 dovrebbe essere stralciato, non fosse altro per una questione morale.

Personalmente, signor Presidente, resto stupito dal vedere che la maggior parte dei colleghi voti a favore e che tutto finisca in una specie di dimenticatoio, il che mi lascia molto perplesso circa la serietà di certe scelte.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Nell'esprimere parere favorevole all'articolo 3, colgo l'occasione per assicurare la Commissione, accedendo peraltro alle richieste avanzate da alcuni suoi membri, che sottoporrò quanto prima all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi l'opportunità di una audizione del segretariato dell'autorità di bacino dell'Arno, nonchè le ulteriori iniziative che si riterranno necessarie.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 4, precedentemente accantonato. Ne do nuovamente lettura:

«Art. 4.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile 1984 in Umbria, la regione Umbria è autorizzata a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate, con oneri di ammortamento per capitale e interessi a carico dello Stato, a favore dei comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e dei comuni individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984, e dall'ordinanza n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1985, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

2. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, i comuni individuati con ordinanza del Ministro per il coordimento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, e successive ordinanze integrative, sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate, con oneri di ammortamento per capitale e interessi a carico dello Stato, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

3. Il limite complessivo dei mutui di cui ai commi 1 e 2 è fissato in lire 140 miliardi. Con provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua le quote da destinare agli interventi relativi a ciascun evento sismico. Con successivo provvedimento, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, nell'ambito della quota destinata agli interventi di cui al comma 2, individua l'ammontare dei mutui contraibili dai singoli comuni beneficiari, nonchè gli istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate di cui ai commi 1 e 2.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata per il periodo 1993-2002 una spesa annua pari a lire 25 miliardi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma nel periodo 1993-1994, pari a lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento «Completamento degli interventi a favore delle aree colpite dai movimenti sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina ed in provincia di Rieti, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania come determinate nel decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984 (rate ammortamento mutui)», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 4.

4.7 IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo 4.

4.2 PROCACCI

I commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«1. Le risorse derivanti dai contributi di cui al primo comma, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura non superiore a lire 85 miliardi, per la prosecuzione degli interventi di riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile 1984 in Umbria, a favore dei comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e dei comuni individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984, e dall'ordinanza n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1985, nonchè per la

prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, da parte dei comuni individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalità d'attuazione».

4.10 IL GOVERNO

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«1. Per la prosecuzione degli interventi di riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile 1984 in Umbria, a favore dei comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e dei comuni individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984, e dall'ordinanza n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1985, nonchè per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, da parte dei comuni individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1993 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede quanto a lire 25 miliardi dell'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

4.8 MONTRESORI, ANDREINI, INNAMORATO, SAPORITO, TOSSI BRUTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile relaziona dettagliatamente alle

Commissioni competenti di Camera e Senato, riunite in seduta congiunta, sullo stato della ricostruzione dei territori di cui al presente comma, sui criteri di erogazione dei fondi, sull'utilizzo che ne è stato fatto sino alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè sui criteri di assegnazione e sulla destinazione dei fondi di cui al presente comma; tale relazione alle Commissioni è vincolante per l'utilizzo successivo dei fondi».

4.3 PROCACCI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile relaziona dettagliatamente alle Commissioni competenti di Camera e Senato, riunite in seduta congiunta, sullo stato della ricostruzione dei territori di cui al presente comma, sui criteri di erogazione dei fondi, sull'utilizzo che ne è stato fatto sino alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè sui criteri di assegnazione e sulla destinazione dei fondi di cui al presente comma; tale relazione alle Commissioni è vincolante per l'utilizzo successivo dei fondi».

4.4 PROCACCI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È assegnato un contributo di lire 5 miliardi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e riattivazione del patrimonio edilizio privato ad uso abitativo ivi compresi gli studi professionali ed ai beni mobili danneggiati dagli eventi alluvionali del 9-10 e 11 aprile 1992 nei territori colpiti dei comuni di Monteprandone e San Benedetto del Tronto individuati con le ordinanze n. 2285/FPC del 17 giugno 1992 e n. 2261/FPC del 30 aprile 1992. Il contributo è commisurato ai costi sostenuti fino ad un massimo del 50 per cento degli stessi».

4.1 ZAPPASODI, SPECCHIA

Al comma 3, sostituire le parole: «Con provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua le quote da destinare agli interventi relativi a ciascun evento sismico», *con le seguenti:* «Esperiti gli adempimenti di cui all'ultimo periodo dei commi 1 e 2 del presente articolo, con provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla discussione in sede parlamentare e qualora non sussistano condizioni ostative, il Ministro per il coordinamento della protezione civile autorizza la concessione dei fondi da destinare».

4.5 PROCACCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nell'ambito dei piani di rinascita dei Comuni terremotati del Parco Nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e

molisano, i Comuni, purchè riuniti in consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a realizzare le reti di metanizzazione o di distribuzione di gas propano liquido purchè queste ultime siano compatibili con il programma nazionale di metanizzazione. A tal fine, i fondi già previsti dal quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 730 del 1986, di ammontare pari a quindici miliardi, vengono concessi al Consorzio costituito ai sensi del presente articolo, che li potrà anche ripartire ai Comuni consorziati in base al numero degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1991. A fronte della spesa di quindici miliardi in conto capitale, il relativo onere è posto a carico del fondo nazionale per la protezione civile».

4.6 CONTI, INZERILLO, PARISI Vittorio, MEO, INNAMORATO

All'articolo 4 aggiungere il seguente comma:

«4-*bis*. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco Nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, i comuni, purchè riuniti in consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a realizzare reti di distribuzioni di gas. A tal fine, i fondi già previsti dal quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 730 del 1986, di ammontare pari a quindici miliardi, vengono concessi al Consorzio costituito ai sensi del presente articolo, che li potrà anche ripartire ai comuni consorziati in base al numero degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1991».

4.9 CONTI

FACCHIANO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo ritira l'emendamento 4.7, soppressivo dell'intero articolo, e propone, in sua vece, l'emendamento 4.10, con il quale riformula il testo dell'articolo 4 in modo tale da accogliere le sollecitazioni, venute da più parti politiche presenti in Commissione, relativamente alla copertura finanziaria per gli interventi in Valnerina.

PROCACCI. Nel corso della discussione generale, avevamo già avuto modo di sottolineare come in Valnerina, ad un decennio dagli eventi sismici, lo stato di avanzamento delle opere di ricostruzione risultasse pari soltanto al 42 per cento. Pertanto, ci sembrava assurdo prevedere un ulteriore finanziamento, in assenza di una riprova della necessità e delle modalità degli interventi.

Questo è il motivo dunque che mi ha spinto a presentare l'emendamento 4.2, con il quale chiedo la soppressione dell'articolo 4 e nella stessa logica si inseriscono anche gli altri emendamenti che sono ad esso subordinati. L'emendamento 4.3 prevede infatti l'esame, da parte delle Commissioni competenti di Camera e Senato, delle modalità di spesa relative agli interventi sin qui svolti, sulla base di una relazione presentata in proposito dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Analogamente, gli emendamenti 4.4 e 4.5 stabiliscono modalità più razionali e dettagliate di spesa per i relativi fondi.

Anche in questo caso, forse, lo stralcio sarebbe stata la misura più appropriata da adottare, che ci avrebbe permesso di verificare come mai dal 1989 ad oggi solo la metà delle opere è stata realizzata e se di esse vi è ancora bisogno.

MONTRESORI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.8, di cui sono primo firmatario.

SPECCHIA. Stante il parere negativo espresso dalla Commissione bilancio, ritiro, a mia volta, l'emendamento 4.1.

CONTI. Signor Presidente, in considerazione del parere negativo della 5ª Commissione, ritiro l'emendamento 4.6, mentre, per quanto riguarda l'emendamento 4.9, accolgo la riformulazione proposta come condizione dalla medesima Commissione. Pertanto, il nuovo testo dell'emendamento è il seguente:

All'articolo 4, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Nell'ambito dei piani di rinascita dei Comuni terremotati del Parco Nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, i Comuni, purchè riuniti in consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a realizzare le reti di distribuzione di gas. A tal fine, i fondi già previsti dal quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 730 del 1986, di ammontare pari a quindici miliardi, vengono concessi al Consorzio costituito ai sensi del presente articolo, che li potrà anche ripartire ai Comuni consorziati in base al numero degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1991.

A tal fine, le risorse non ancora utilizzate di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 730 del 1986 possono essere attribuite al consorzio costituito ai sensi del presente articolo, che le potrà anche ripartire ai comuni consorziati in base al numero degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1991».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Come relatore esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, mentre mi dichiaro favorevole agli emendamenti 4.10 e 4.9, nella sua nuova formulazione.

FACCHIANO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Anche il Governo si dichiara contrario agli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.9, come riformulato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

SPECCHIA. Annuncio il mio voto favorevole all'emendamento della senatrice Procacci perchè mi pare giusto ripulire questo provvedimento da tutto ciò che non riguardi strettamente le avversità atmosferiche.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Procacci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal Governo.

È approvato.

Comunico che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.10, risulterebbe precluso l'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Procacci, nella sua attuale formulazione.

PROCACCI. Signor Presidente, al fine di evitarne la preclusione, riformulo l'emendamento 4.3 come volto ad introdurre un comma aggiuntivo all'articolo 4.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

SAPORITO. Sono contrario all'emendamento 4.3 perchè tutti gli anni, come d'accordo con il Ministro, le regioni trasmettono i dati relativi a ciascun evento calamitoso verificatosi, con il rendiconto delle spese e la specifica delle modalità di effettuazione delle stesse, indicando inoltre il grado di costruzione realizzato e quanto resta ancora da compiere. La senatrice Procacci può verificare tali dati nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge al nostro esame.

Vi è poi un altro punto sul quale richiamo l'attenzione e precisamente sul termine di 30 giorni entro il quale il Ministro deve stabilire, con proprio decreto, i criteri di assegnazione e la destinazione dei fondi previsti nel disegno di legge. Invito la senatrice Procacci a riflettere su tale termine che andrebbe invece, a mio avviso, ampliato onde consentire la piena realizzazione delle modalità di attuazione. Faccio inoltre presente che oltre a non essere state dettate ancora le modalità provvisorie di applicazione della legge, non si è nemmeno a conoscenza di quanto sia possibile spendere.

Condivido che le Commissioni svolgano una funzione di controllo, così assicurando al Parlamento l'esercizio delle proprie funzioni e l'attenzione a quei piccoli eventi calamitosi che vengono molto spesso dimenticati anche da Cristo oltre che dagli uomini. E sono anche d'accordo sul discutere in Commissione consapevoli delle esigenze e delle problematiche da affrontare; tuttavia credo che tale discussione debba avvenire separatamente in ciascuna Commissione, la quale deve valutare con il Governo non solo le spese effettuate, ma anche le risorse necessarie per completare la ricostruzione.

MONTRESORI. Faccio rilevare alla senatrice Procacci che prevedere una riunione congiunta delle Commissioni competenti di Camera e Senato, comporta il determinarsi di situazioni estremamente farraginose e complesse; soprattutto se si considera che non vige, per entrambi i

rami del Parlamento, un regolamento comune e che conseguentemente si verificherebbero problemi di natura procedurale. È mio avviso che le Commissioni riunite non possano validamente deliberare proprio perchè trattasi di due organismi con ordinamenti autonomi, entrambi con gli stessi diritti e doveri.

Per tali ragioni invito la senatrice Procacci a ritirare ovvero a modificare l'emendamento 4.3.

Ritengo infatti possibile individuare altri strumenti parlamentari di indagine. E alla luce delle indicazioni fornite dal Presidente circa le possibilità di approfondimento di alcuni aspetti parziali, ritengo che si sia in presenza di uno di quei casi per i quali un gruppo di senatori della Commissione potrebbe svolgere un'indagine di tale natura.

SCIVOLETTO. Suggerisco alla senatrice Procacci di sopprimere le parole «riunite in seduta congiunta».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Considerate le richieste emerse nel corso della discussione, invito la senatrice Procacci a riflettere anche sulla formulazione dell'ultima frase dell'emendamento 4.3 che stabilisce il carattere vincolante della relazione alle Commissioni per l'utilizzo successivo dei fondi. Infatti, prendendo spunto dalle osservazioni del senatore Montresori, qualora le due Commissioni competenti, Camera e Senato, esprimessero discordanti pareri tra loro si creerebbero difficoltà per il Governo.

PROCACCI. Signor Presidente, sono state messe in rilievo nel corso della discussione tre questioni, seppure impropriamente in quanto in sede di dichiarazione di voto.

La prima questione è relativa alla necessità di ampliamento del termine di 30 giorni; la seconda concerne la riunione in seduta comune delle Commissioni Camera e Senato; la terza riguarda il carattere vincolante della relazione da presentare alle Commissioni. Alla luce delle richieste rivoltemi nel corso della discussione, riformulo l'emendamento 4.3 nel seguente testo:

All'articolo 4 aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile relaziona dettagliatamente alle Commissioni competenti di Camera e Senato, sullo stato della ricostruzione dei territori di cui al presente articolo, sui criteri di erogazione dei fondi, sull'utilizzo che ne è stato fatto sino alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè sui criteri di assegnazione e sulla destinazione dei fondi di cui al presente comma; tale relazione alle Commissioni è vincolante per l'utilizzo successivo dei fondi».

PAVAN. Alla luce del nuovo testo dell'emendamento 4.3, ribadisco l'invito alla senatrice Procacci a riflettere sul mantenimento nella nuova formulazione del carattere vincolante della relazione alle Commissioni, data la scarsa rilevanza di tale aspetto, in quanto sono convinto che

comunque le Commissioni agiranno nel modo che riterranno più opportuno.

Vorrei far presente alla collega Procacci che forse sarebbe preferibile usare la formula: «Il Ministro per il coordinamento della protezione civile presenta una relazione alle Commissioni competenti».

MONTRESORI. Si potrebbe dire «Entro 6 mesi dall'attuazione della norma di cui al comma precedente». Secondo quanto mi riferisce il senatore Saporito, i soldi non vanno ai comuni, bensì alla regione, la quale poi deve, con atti interni, distribuirli ai comuni. Pertanto, concretamente, questi ultimi potranno disporre dei fondi soltanto dopo quattro o cinque mesi. Occorre dunque fissare un termine congruo per questa relazione (la stessa collega Procacci può stabilire quale debba essere), altrimenti il Ministro sarà chiamato a presentarsi davanti alle Commissioni quando l'operazione di consegna dei fondi non sarà ancora ultimata.

PROCACCI. Signor Presidente, non intendo modificare ulteriormente l'emendamento e quindi chiedo che esso venga votato. Annuncio altresì la mia astensione sul complesso del provvedimento, soprattutto a seguito delle problematiche emerse circa la diga del Bilancino.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

FACCHIANO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo è contrario all'emendamento.

CUTRERA. Annuncio il voto favorevole all'emendamento della senatrice Procacci, in quanto ritengo indispensabile avere una visione globale della problematica. Del resto l'articolo così come è formulato riecheggia quanto già attuato in altre analoghe circostanze, in presenza di eventi calamitosi quali il terremoto, che hanno visto l'intervento dello Stato nel reperimento di fondi da destinare ad un utilizzo futuro.

PARISI Vittorio. Anch'io voterò a favore del suddetto emendamento.

ANDREINI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo del PDS all'emendamento della senatrice Procacci.

SPECCHIA. Anche il mio Gruppo voterà a favore dell'emendamento in questione: la relazione che esso richiede - e su cui anch'io sono d'accordo - si riferisce non ai finanziamenti concessi con questo disegno di legge, bensì, poichè si tratta di prosecuzione di interventi, a quanto fatto finora proprio per collegare la situazione antecedente ai finanziamenti previsti dal provvedimento in esame. Pertanto, le osservazioni del Gruppo DC non hanno nulla a che vedere con questa relazione che fa riferimento allo stato della situazione che fino ad oggi si è determinata.

Credo sia importante che il Parlamento sia informato su ciò che sta accadendo perchè non si verifichi quello che è avvenuto qualche minuto fa, allorchè la maggioranza ha deciso di finanziare il completamento della diga del Bilancino, pur sapendo che sulla realizzazione di tale opera si addensano – come diceva il senatore Tabladini – ombre fosche. Se poi il Parlamento vuole continuare a procedere in questo modo faccia pure, noi però non siamo d'accordo ed esprimiamo tutto il nostro dissenso.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 4.3 nel nuovo testo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.1 è stato ritirato, mentre l'emendamento 4.4, a seguito della votazione testè svoltasi, risulta assorbito. È invece precluso l'emendamento 4.5.

L'emendamento 4.6 è stato ritirato dai proponenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9, come riformulato.

MONTRESORI. Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento in questione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Conti, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Restano ora da esaminare tre emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, su cui permane un parere negativo da parte della 5ª Commissione, nonostante la Presidenza avesse chiesto alla suddetta Commissione una riformulazione del parere. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Rifinanziamento della legge 18 maggio 1989 n. 183)

1. All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, le parole "ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468" sono sostituite con le seguenti: "ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468"».

7.0.2. CUTRERA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*ter*.

(Recupero di economie)

1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere finanziate ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, possono essere utilizzate per lavori di variante e suppletivi del progetto originario, previa autorizzazione dell'Autorità competente e comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, purchè l'importo rimanga nell'ambito del singolo finanziamento concesso.

2. Le medesime economie possono, altresì, essere utilizzate per il finanziamento di nuovi progetti secondo l'ordine di priorità già fissato negli schemi previsionali e programmatici approvati, previo espletamento delle medesime procedure previste dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183».

7.0.3 CUTRERA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*quater*

(Riorganizzazione dei capitoli di spesa e autorizzazione di variazioni compensative)

1. Sono imputate al Capitolo 1159 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, oltre alle spese indicate dal comma 1 della medesima disposizione, le spese di funzionamento e di organizzazione, nonchè la spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale, la partecipazione a convegni e per attività di rappresentanza degli organi centrali e decentrati della difesa del suolo e delle autorità di bacino di rilievo nazionale.

2. Nella tabella A allegata alla legge 31 dicembre 1991, n. 416, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994", è inserita la seguente voce: "Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici: Capitoli 1038, 1039, 1040, 1159, 1158"».

7.0.4. CUTRERA

CUTRERA. Signor Presidente, in assenza di una revisione del parere contrario della 5ª Commissione, ritiro gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4 riservandomi di ripresentarli in altra sede.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8:

«Art. 8.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei

decreti-legge 31 ottobre 1991, n. 347, 2 gennaio 1992, n. 3, 29 febbraio 1992, n. 194, 30 aprile 1992, n. 273, 8 giugno 1992, n. 310, e 1° luglio 1992, n. 324.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ANDREINI. Signor Presidente, annuncio l'astensione del Gruppo del PDS.

GIOLLO. Signor Presidente, anche io annuncio la mia astensione.

CUTRERA. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole con la raccomandazione, per il futuro, di approvare gli interventi nel rispetto del principio della omogeneità delle materie di volta in volta trattate, ovvero di separare gli argomenti al fine di evitare l'*omnibus* di cui il provvedimento in esame è un esempio tipico.

SAPORITO. Annuncio il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano a questo disegno di legge con una raccomandazione particolare: è opportuno destinare stanziamenti anche alla ricostruzione degli edifici pubblici delle zone terremotate dell'Umbria, in quanto non sono tecnicamente applicabili le provvidenze previste all'articolo 4, dato che la copertura finanziaria reperita sui fondi ex-Gescal viene generalmente utilizzata dai privati.

Ritengo opportuna questa segnalazione al Governo perchè si rischia di procedere con il «lumicino acceso» per le opere private, e di continuare a retrocedere nella costruzione delle opere pubbliche, il cui stato è gravemente in pericolo.

TABLADINI. Signor Presidente, annuncio l'astensione del Gruppo della Lega Nord.

SPECCHIA. Annuncio il voto contrario del Gruppo del MSI-DN, esplicitandone le motivazioni. La mia parte politica non è contraria a venire incontro alle esigenze di tutti coloro che da anni vivono situazioni di avversità atmosferiche. Il mio Gruppo intende riconoscere a questa gente ciò che loro spetta e posso inoltre affermare, in tutta tranquillità, che il provvedimento in esame si trascina avanti ormai da troppo tempo.

Non siamo tuttavia d'accordo sul modo con cui si continua ad affrontare tali problemi: ovvero si tenta di cogliere l'occasione di un'avversità atmosferica per inserire una serie di finanziamenti che non hanno nulla a che vedere con gli eventi stessi.

Questi rilievi, negli anni passati, non sono stati espressi soltanto dalla mia parte politica, ma anche da altri Gruppi. In passato i vari Ministri che si sono susseguiti hanno esercitato varie pressioni, sottolineando di volta in volta che le corrispondenti situazioni non si sarebbero più verificate. Purtroppo non è cambiato nulla! E quindi, di fronte ad un Governo che continua ad operare in un certo modo e ad una maggioranza che non cambia, non resta che utilizzare l'arma del voto per esprimere la nostra contrarietà. Votare a favore del provvedimento sulla base del ricatto che si tratta comunque di soldi da destinare ad esigenze gravi e reali significherebbe autorizzare a continuare ad operare in questo modo anche per il futuro.

Vi è poi un altro problema che abbiamo sollevato relativo alla diga del Bilancino che avrebbe dovuto invece essere oggetto di uno stralcio. Non comprendo perchè, non solo da parte delle forze politiche di maggioranza, ma anche da parte di alcuni colleghi dell'opposizione, si tenda a passare sopra questi problemi con il carro armato. Sono invece convinto che su di essi non solo la magistratura, ma lo stesso Parlamento dovrebbe far chiarezza. Considerato che trattasi di finanziamenti pubblici, è necessario comprendere quanti ne siano necessari e perchè si sia giunti a determinate cifre. È altresì importante capire perchè non è stata accettata la proposta di stralcio.

Ancorchè possano esistere ulteriori motivazioni, sono sufficienti le ragioni testè citate per determinare, dal punto di vista politico generale, la nostra contrarietà al provvedimento in esame, soprattutto in un momento in cui la gente chiede chiarezza e trasparenza e ognuno deve rispondere ai cittadini dei propri comportamenti.

Colgo infine l'occasione per rinnovare la richiesta avanzata nei giorni scorsi circa la necessità che la Commissione si occupi della vicenda della diga del Bilancino. Vorrei anche su questo punto conoscere il parere del Governo, affinchè anch'esso contribuisca, insieme alla Commissione, a dare avvio a delle audizioni che consentano di esaminare in maniera approfondita l'intera questione.

La situazione non cambierà e noi esauriremo i soldi stanziati, fino a quando continueremo ad arroccarci su queste posizioni e a non approvare una legge-quadro che disciplini in maniera organica tutta la materia concernente le calamità pubbliche.

FACCHIANO, *ministro per il coordinamento della protezione civile.* Ringrazio il Presidente e i senatori che hanno contribuito alla definizione di questo provvedimento che certamente giunge in ritardo, perchè attiene ad alluvioni iniziate nell'ottobre 1991.

Nel ricordare che il disegno di legge in esame è la risultanza di decreti-legge più volte reiterati e alla fine confluiti in un unico provvedimento, sottolineo che le popolazioni da tempo attendono questo intervento.

Per quanto concerne la vicenda della diga del Bilancino, il Governo nutre forti perplessità, come ho già più volte avuto occasione di ripetere. Tuttavia – e lo ribadisco – l'intervento previsto dall'articolo 3 è stato richiesto dai rappresentanti della regione Toscana nell'audizione presso l'VIII Commissione della Camera dei deputati.

L'Esecutivo, non intravvedendo elementi ostativi alla discussione di tale problematica in Commissione, ricorda tuttavia che gli enti locali interessati sostengono che il non finanziare il completamento della diga del Bilancino significherebbe non solo compromettere quanto finora realizzato, ma addirittura attentare alla potabilità delle falde freatiche dalle quali attinge l'acquedotto di Firenze. Il Governo comunque mantiene alcune perplessità e rimane in attesa della individuazione delle responsabilità, per la quale si stanno adoperando la magistratura e la regione Toscana.

Ritenendo utili le audizioni proposte, l'Esecutivo si impegna a contribuire in tale direzione, e pensa che sia in primo luogo competente sull'intera problematica della diga del Bilancino proprio l'autorità di bacino che dovrebbe essere convocata e che potrà fornire un riscontro più obiettivo, basato su dati più sicuri.

Mi auguro infine che l'altro ramo del Parlamento approvi il disegno di legge senza ulteriori modifiche.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo emendato e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

È approvato.

Chiedo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che siano eventualmente necessarie.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Si intende esaurita anche la trattazione dei voti regionali n. 14, n. 17 e n. 30.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. MARISA NUDDA